

**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
FILATTIERA**

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI).**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale 30 luglio 2020 n. 15

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del tributo.	3
Art. 2 – Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.	3
Art. 3 – Soggetti passivi d'imposta.	4
Art. 4 – Beni oggetto del tributo.....	4
Art. 5 – Beni non oggetto del tributo.	4
Art. 6 – Determinazione della superficie assoggettabile.....	5
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati. Riduzioni superficiali.	6
Art. 8 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.	7
Art. 9 – Determinazione della tariffa.	8
Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali.	8
Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.	8
Art. 12 – Piano finanziario.	9
Art. 13 – Articolazione delle tariffe.....	9
Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	10
Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 17- Classificazione delle utenze non domestiche.....	11
Art. 18 - Obbligazione tributaria	12
Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio.....	12
Art. 20 - Zone non servite.....	12
Art. 21 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	13
Art. 22 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	13
Art. 23 - Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche.....	13
Art. 24 - Altre agevolazioni	13
Art. 25 -Cumulo di riduzioni	14
Art. 26 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	14

Art. 1 – Oggetto del tributo.

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, così come identificati dal successivo art. 4.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo il caso di diversa determinazione assunta dalla Giunta Comunale.

3. Il tributo è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche s'intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 2 – Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero e loro smaltimento ed assimilati, costituendo un servizio di pubblico interesse, svolto in regime privato, sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio in parola è disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono «rifiuti urbani»:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dall'Amministrazione a rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento stradale;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma;

5. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono «rifiuti speciali»:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A", provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempreché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 400% del valore massimo del corrispondente parametro "Kd" di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.

7. Sono comunque assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché l'Amministrazione, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione presentata dall'utenza interessate e che ritengano superare il predetto limite, ai sensi dell'articolo 7 comma 7 del presente regolamento, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 3 – Soggetti passivi d'imposta.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4 od a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, applicandosi la solidarietà passiva in caso di pluralità di coobbligati.

2. Qualora la detenzione sia di natura temporanea e per tale s'intende se di durata non superiore a sei mesi per anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto o di uso o di abitazione o di superficie.

3. Per i locali in regime di multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 – Beni oggetto del tributo.

1. Sono oggetto d'imposizione ai fini della TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del comunale.

2. Sono altresì oggetto d'imposizione ai fini della TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 – Beni non oggetto del tributo.

1. Non sono oggetto d'imposizione ai fini della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a. per le utenze domestiche, i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a.1 solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - a.2 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - a.3 locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - a.4 locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
a.5 superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

- b. per le utenze non domestiche, i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- b.1 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b.2 locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - b.3 locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b.4 aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - b.5 superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - b.6 aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - b.7 aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b.8 aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - b.9 aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - b.10 zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - b.11 per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- c. aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- d. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non assoggettabilità TARI dei locali ed aree di cui al comma precedente, il contribuente li dichiara nella dichiarazione originaria o in quella di variazione, indicando le circostanze che danno diritto all'esenzione dal tributo. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili ovvero allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 6 – Determinazione della superficie assoggettabile.

1. In sede di prima applicazione della TARI, sono state iscritte le superfici calpestabili già dichiarate o accertate ai fini della TARES, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., o della TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel nuovo catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta e completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, ai sensi dell'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la superficie tassabile è determinata, a regime: dall'80% (ottanta per cento) della superficie catastale così come individuata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 138/1998 e s.m.i. All'entrata in vigore del predetto criterio, l'Amministrazione provvede a comunicare – anche per pubblici proclami – ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a metri 1,50 (uno virgola cinquanta); la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile ai fini TA.RI, non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati. Riduzioni superficiali.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile ai fini TA.RI, per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere probatorio a carico del contribuente. Non sono soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per le sole attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5 (cinque)
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10 (dieci)
Attività di falegname	30 (trenta)
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20 (venti)
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30 (trenta)
Attività di lavanderia a secco, tintorie	15 (quindici)
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20 (venti)
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20 (venti)
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	50 (cinquanta)
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici di altre specialità	15 (quindici)
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50 (cinquanta)
Attività di marmisti e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione)	50 (cinquanta)

Impianti di recupero inerti (solo area scoperta)	50 (cinquanta)
--	----------------

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 e s.m.i., non sono assoggettabili ai fini TA.RI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

5. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese e cure i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

6. Qualora l'area produttiva sia interamente non assoggettabile poiché nella stessa si producono, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analogo beneficio spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Qualora nell'area produttiva, così come definita dal precedente comma 4, si verifichi contemporaneamente sia la produzione di rifiuti speciali non assimilati sia di quelli assimilati agli urbani, si procede come segue:

- a. nell'ipotesi in cui sia possibile procedere a delimitazione e spomiscuamento delle superfici su cui insistono le rispettive produzioni di rifiuti, le superfici interessate funzionalmente ed esclusivamente dal processo di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non sono assoggettate al prelievo ai fini TA.RI e pertanto spetta una riduzione pari quota proporzionale alla superficie dell'area produttiva;
- b. nell'ipotesi in cui non possibile o risulti obiettivamente difficoltoso procedere a delimitazione e spomiscuamento delle superfici su cui insiste la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le percentuali di riduzioni previste dalla Tabella di cui al precedente comma 3

7. Il contribuente interessato a beneficiare dell'esclusioni previste dai commi precedenti, sono onerati dei seguenti adempimenti:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per i codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art. 8 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.

1. I titolari di attività economico-produttive, che dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani, possono ottenere una riduzione della tariffa tributaria, limitatamente alla sola parte variabile, proporzionata all'effettiva e documentata quantità di rifiuto assimilato avviata al riciclo.

2. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata come prodotto tra il coefficiente "K_d" della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. In particolare le riduzioni sono le seguenti:

- a. 10% (dieci per cento), in caso di riciclo fino al 40% (quaranta per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b. 20% (venti per cento), in caso di riciclo di oltre il 40% (quaranta per cento) e fino al 70% (settanta per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c. 30% (trenta per cento), in caso di riciclo di oltre il 70% (settanta per cento) e fino al 95% (novantacinque per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d. 100% (cento per cento), in caso di riciclo di oltre il 95% (novantacinque per cento) del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

3. Ai sensi dell'art.183, comma1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per «riciclo» s'intende una qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti, attraverso le quali gli stessi sono trattati per ottenere: prodotti, materiali o

sostanza da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero d'energia né il ritrattamento per ottenere materiale da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed in via sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione, allegano copia di tutti i formulari di trasporto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.

4. È facoltà dell'Amministrazione, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento ovvero altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel M.U.D. o altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. L'agevolazione tariffaria viene applicata a consuntivo, con compensazione sugli importi dovuti per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 9 – Determinazione della tariffa.

1. L'ammontare del tributo è determinato su base tariffaria e per ciascun anno solare, a ciò corrisponde un'autonoma e distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffazione è definita dai criteri indicati dal d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. e dell'art. 13 del presente regolamento.

3. Il prospetto tariffario per la TARI è deliberato annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto dalla normativa statale di riferimento salvo ulteriori differimenti *ex lege*. Il prospetto tariffario è redatto sulla base del piano finanziario per la gestione del servizio al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., la deliberazione assume decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento ed, in caso di mancata deliberazione nel termine stabilito, si applicano le tariffe adottate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., le tariffe del tributo possono essere modificate durante l'anno di riferimento ed entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ove necessarie al ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-*bis* del D.L. n. 248/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 e s.m.i.

Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. Le tariffe della TARI sono volte a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il tributo garantisce la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di quelli d'esercizio per il servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (A.R.E.R.A.) e s.m.i., per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario.

4. Nella determinare i costi del servizio, non si tiene conto di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali a cui provvedono a proprie spese e cure i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinare i costi del servizio, si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 655 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo da coprirsi col tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente come da prospetto del piano finanziario, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Art. 12 – Piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani da redigersi a cura dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

2. Sulla base della normativa vigente, l'Amministrazione, acquisiti i dati tecnico finanziari forniti dal Gestore del servizio, predispone annualmente il piano finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di A.R.E.R.A., per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano finanziario, da trasmettere all'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. relazione illustrativa sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati ed informazioni necessari alla elaborazione del piano finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.

5. Sulla scorta normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'A.R.E.R.A., salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolamentare degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente lo approva, restituendolo all'Amministrazione.

Art. 13 – Articolazione delle tariffe.

1. Le tariffe sono distinte tra: utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come riportate nell'allegato "B" al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. Ai sensi del d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, al netto delle voci da sottrarre anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al suddetto Decreto Presidenziale;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al suddetto Decreto Presidenziale;

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti "Kb", "Kc" e "Kd" previsti dall'allegato 1 del d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i., fornendo se non rientranti all'interno dei valori minimi e massimi, idonea motivazione dei valori scelti sempre che la normativa lo consenta;

Art. 14 – Composizione della tariffa per le utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, gli importi stabiliti in relazione alla singola unità di superficie rapportata al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. Per l'utenza domestica il numero degli occupanti è pari a quello dei residenti iscritti all'Anagrafe Comunale, fatta salva diversa e documentata dichiarazione prodotta dall'interessato. Le persone, che non facciano parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorino nell'abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: collaboratori domestici che dimorino presso la famiglia cui prestano servizio), sono dichiarate a cura dell'intestatario dell'utenza mediante dichiarazione agli Uffici comunali preposti, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, si considerano componenti effettivi del nucleo familiare anche i soggetti che siano temporaneamente domiciliati altrove. Per la persona temporaneamente non presente per motivi di servizio o di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno; la stessa non è computata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, previa comprovata documentazione dell'assenza a cura dell'interessato. Per i studenti c.d. "fuori sede", già assoggettati quali occupanti all'imposizione TARI nel comune ove studino e sempre in possesso di regolare contratto di affitto, non è computato ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare in questo comune. A sostegno di tale dichiarazione, resa dall'interessato, è prodotta copia del ruolo TARI del comune sede di studio, con specificazione del numero degli occupanti e del relativo contratto di locazione.

3. Per le unità abitative condotte da persone fisiche non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti tre unità, salvo diversa e comprovata dichiarazione dell'utente.

4. Per gli immobili tenuti a disposizione da persone fisiche residenti, a condizione che non risultino locati o ceduti in uso gratuito, si assume come numero degli occupanti una unità, salva diversa e comprovata dichiarazione dell'utente.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono assimilate alle utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che siano condotte da persona fisica che non abbia altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si assume come numero degli occupanti una unità, previa comprovata dichiarazione dell'utente.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti delle stesse.

8. Il numero degli occupanti o detentori delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno, mentre per le nuove iscrizioni, è quello della data di attivazione del servizio.

Art. 16 – Composizione della tariffa per le utenze non domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.

3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria da parte dell'Amministrazione.

Art. 17- Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" avviene di norma sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottato periodicamente dall'I.S.T.A.T. relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica e determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici, che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso qualora il contribuente produca idonea documentazione comprovante la diversa destinazione d'uso dei locali; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie, si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. La superficie tassata con la tariffa relativa all'attività economica esercitata deve in ogni caso essere prevalente.

5. Qualora siano svolte attività lavorative di qualsivoglia genere all'interno di locali catastalmente adibiti a civile abitazione, si applicheranno i coefficienti Tari previsti per l'attività lavorativa che vi si svolge.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi idonei disponibili presso altra Pubblica Amministrazione o risultante da Pubblici Registri.

7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri

relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

8. Nel caso di destinazione temporanea dei locali occupati ad attività economica ATECO diversa da quella ordinariamente praticata, si applicheranno, per il solo periodo interessato, i coefficienti della categoria riferiti all'attività effettivamente svolta.

Art. 18 – Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria ha decorrenza dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, da computarsi a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 28 febbraio dell'anno immediatamente successivo.

3. Per dichiarazione tardiva, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo diversa e comprovata dichiarazione dell'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31 del presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute in corso d'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso e qualora comportino un aumento del tributo, hanno decorrenza dal giorno in cui si è verificata l'effettiva variazione degli stessi elementi. In caso di variazione comportante una riduzione del tributo, è onere dell'interessato presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto al fine di vedersi riconosciuto l'importo in diminuzione del tributo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31 del presente regolamento.

Art. 19 – Mancata erogazione del servizio.

1. In caso di mancato erogazione del servizio di gestione dei rifiuti o qualora la sua esecuzione avvenga in grave violazione della disciplina di riferimento, così come da contestazione formale da parte dell'Ente Committente ovvero in caso d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è in misura pari al 20% (venti per cento) e limitatamente al periodo di tempo interessato dal disservizio e per i soli contribuenti interessati dallo stesso.

Art. 20 – Zone non raggiunte dal servizio.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, così come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 (quattrocento) metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (sessanta per cento) se e solo se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 (quattrocento) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta a domanda del soggetto passivo, che presenti la dichiarazione di cui al successivo art. 30 e cessa a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 21 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno civile (01.01-31.12): riduzione del 10% (dieci per cento);
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi in un anno civile (01.01-31.12), all'estero: riduzione del 10% (dieci per cento);

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, previa documentata e comprovata dichiarazione dell'utente, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 e s.m.i., è riconosciuta una riduzione pari a 2/3 (due terzi) per l'utenza non domestica intestata a cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., già titolare di trattamento di pensionistico erogato dal Paese di residenza, purché egli stesso ne sia proprietario o titolare di diritto d'usufrutto in Italia ed altresì non risulti locato o dato in comodato d'uso.

Art. 22 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la sola parte variabile, è ridotta del 10% (dieci per cento). La riduzione è riconosciuta a domanda dell'interessato, previa documentata e comprovata dichiarazione da rendersi entro il termine del 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo, con cui si attesti l'effettivo compostaggio domestico mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore o altra modalità equivalente. L'istanza ha efficacia anche per gli anni successivi salvo il venir meno delle condizioni che abbia originato il diritto all'agevolazione, con obbligo in capo al contribuente di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della domanda per la richiesta della presente riduzione, il contribuente autorizza l'Amministrazione ed il Gestore del servizio a verificare periodicamente, ai fini dell'attività di contrasto all'evasione, l'effettiva pratica di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data del venir meno delle condizioni di fruizione, accertate d'ufficio ovvero anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 23 – Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la parte fissa che per quella variabile, del 10% (dieci per cento) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni in un anno civile (01.01-31.12).

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso, rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare ad altra Pubblica Amministrazione od Autorità.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 24 – Ulteriori agevolazioni.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, annualmente, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 e s.m.i., eventuali ed ulteriori riduzioni e/o esenzioni oltre quelle *ex lege*. La relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite ed equivalenti autorizzazioni di spesa, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui sono approvate eventuali ed ulteriori benefici, individua esprime gli indirizzi generali ed il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, entro cui da attuazione ai benefici.

3. L'Ufficio comunale preposto provvede alla predisposizione ed approvazione della documentazione da impiegare per poter accedere ai suddetti benefici nonché le modalità di presentazione della procedura. Inoltre lo stesso Ufficio è incaricato di darne massima pubblicità.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del comune.

Art. 25 – Cumulo di riduzioni.

1. In caso di concorrenza di due o più benefici (ex multis: agevolazioni, riduzioni et similia) e quando non sia espressamente prevista la cumulabilità degli stessi, il contribuente è onerato di scegliere quello di cui beneficiare. In caso di mancata scelta, l'Amministrazione non riconosce all'interessato alcun beneficio ulteriore rispetto a quelli previsti *ex lege*.

2. I benefici previsti dal presente regolamento sono tassativi e non sono tra loro cumulabili, salvo espressa e diversa statuizione.

Art. 26 – Copertura finanziaria dei benefici.

1. Il costo dei benefici (ex multis: riduzioni, agevolazioni, esenzioni et similia) previste dal presente regolamento, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., sono indicati e finanziati nel Piano Economico – Finanziario della TARI per l'anno di riferimento o con strumenti ordinari di Bilancio.

Art. 27 – Tributo giornaliero.

1. Il tributo è calcolato in base a tariffazione giornaliera dei soggetti, che occupino o detengano temporaneamente ossia per periodi inferiori a 183 giorni in un anno civile (01.01-31.12), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o d'uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% (cinquanta per cento).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. La presentazione della dichiarazione è da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data d'inizio di occupazione o detenzione dei locali.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per quello annuale.

6. L'Ufficio comunale preposto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed anche quello addetto alla vigilanza comunicano all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive rilevate.

Art. 28 – Tributo provinciale.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura deliberata dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 29 – Riscossione.

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente all'Amministrazione, tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i. ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:

- a. RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.;
- b. PagoPA;

2. L'Amministrazione invia al contribuente l'avviso di pagamento, mediante appositi modelli precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e delle risultanze degli accertamenti effettuati e/o notificati, con indicazione:

- a. dell'importo dovuti a titolo di tassa per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e del tributo provinciale;
- b. l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo;
- c. la destinazione d'uso dichiarata e/o accertata;
- d. le tariffe applicate;
- e. l'importo di ciascuna rata e le relative scadenze;
- f. tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e s.m.i.;
- g. tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'A.R.E.R.A. n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, impregiudicata la facoltà per il contribuente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti è effettuato in un numero pari a quello delle rate e relative scadenze stabilite dal vigente regolamento comunale in materia ovvero diverso termine così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale con cui si approvano le tariffe TARI oppure in un'unica soluzione entro la scadenza prestabilita.

4. Eventuale conguaglio per pregressa annualità o per quella in corso può essere riscosso anche in un'unica soluzione entro la scadenza prestabilita.

5. L'importo complessivo annuo è arrotondato all'unità superiore od inferiore rispettivamente per le cifre decimali superiori o inferiori/pari a 0,495 (zero/quattro nove cinque) centesimi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. L'arrotondamento, in caso di utilizzo del modello F24, è operato per ciascun tributo portato a debito.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo quando l'importo annuale risulti inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00); lo stesso dicasi per eventuali rimborsi a favore del contribuente, l'Amministrazione non procederà al rimborso di somme inferiori al predetto importo.

7. Eventuali variazioni inerenti alle caratteristiche dell'utenza e della base imponibile del tributo verificatesi in corso d'anno, sono riportate a conguaglio nel calcolo del tributo dovuto per l'anno successivo.

8. In caso mancato o parziale versamento del tributo alla scadenza prescritta, l'Amministrazione notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento con indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine assegnato, comprensiva degli interessi e sanzioni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'Amministrazione procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33 del presente regolamento, unitamente all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e degli interessi moratori.

Art. 30 – Dichiarazione ai fini TARI.

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di denunciare all'Amministrazione ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare: l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o l'estinzione delle condizioni per beneficiare delle stesse.

2. Qualora vi siano più coobbligati, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli stessi possessori o detentori.

3. I coobbligati consegnano all'Amministrazione la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti ed entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, è consegnata direttamente all'Ufficio preposto tramite raccomandata a mano o A.R. o posta elettronica certificata, con allegazione di una fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. La dichiarazione s'intende consegnata al momento del ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. In caso di raccomandata a mano fa fede la data del protocollo, se inoltrata a mezzo raccomandata A.R. fa fede la data del timbro postale, in fine se a mezzo p.e.c. rileva la data della ricevuta di consegna.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha validità ed efficacia e fintantoché non si verificano eventi modificativi od estintivi dei dati dichiarati e da cui consegue una diversa determinazione del tributo. In tal caso, il contribuente presenta apposita dichiarazione di variazione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate gli eventi modificativi od estintivi.

5. La variazione anagrafica dei componenti residenti nel territorio comunale non comporta obbligo di denuncia di variazione poiché è rilevata d'ufficio la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare residente.

6. La dichiarazione, sia quella d'iscrizione al ruolo TARI che di variazione, indica i seguenti elementi:

a. per le **Utenze Domestiche** (U.D.):

- I. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- II. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- III. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (in metri quadri) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- IV. numero degli occupanti i locali;
- V. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- VI. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- VII. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

b. per le **Utenze NON Domestiche** (U.N.D.):

- I. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- II. generalità del denunciante, con indicazione della qualifica e ruolo ricoperta per la persona giuridica iscritta;
- III. generalità delle altre persone fisiche a cui sia conferita la rappresentanza e l'amministrazione della persona giuridica;
- IV. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- V. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- VI. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- VII. a sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

7. La denuncia è debitamente compilata e sottoscritta, qualora il dichiarante intenda inoltrarla per posta elettronica certificata la stessa denuncia può essere sottoscritta anche digitalmente ovvero di suo pugno ma accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree indica tutti gli elementi utili a provarla. In caso di cessazione in tempo utile ossia entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo l'evento, il contribuente può richiedere l'abbuono o il rimborso del tributo relativo al periodo dell'anno non dovuto. Questo periodo decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione e fino alla fine dell'anno di riferimento. Qualora la dichiarazione sia comunicata oltre il predetto termine ossia la fine del mese di febbraio dell'anno successivo l'evento, il contribuente è onerato della dimostrazione dell'effettiva cessazione del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettate a tributo, salvo il caso in cui sia

rilevabile d'ufficio; in difetto non è possibile procedere a norma del successivo art. 31 del presente regolamento.

9. In caso di decesso del contribuente non residente, gli eredi od conviventi, provvedono alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro entro un anno dalla data del decesso oppure entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo l'evento, se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo TARI, sono stati utilizzati i dati delle superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES, eventualmente ed opportunamente integrati per le parti mancanti e necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari). Tali dati sono stati recuperati mediante recupero delle informazioni già presenti in banche dati di proprietà od in uso all'Amministrazione, persistendo l'incompletezza delle stesse tramite specifiche richieste agli utenti interessati, ai sensi della Legge n. 212/2000 e s.m.i.

Art. 31 – Rimborsi e compensazione.

1. Il contribuente può richiedere ed ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data d'esecuzione dell'indebito pagamento ovvero dal giorno in cui sia stato definitivamente accertato il suo diritto a ripetere l'indebito.

2. L'Amministrazione provvede al rimborso entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale richiesta.

3. La compensazione è possibile nelle forme di cui al Regolamento Generale dell'Entrate proprie e delegate e della normativa di riferimento. Sulle somme da rimborsare non è corrisposto alcun interesse.

4. Non si procede a rimborso o compensazione per le somme d'importo inferiore a quello previsto per il versamento spontaneo di cui presente regolamento.

Art. 32 – Funzionario responsabile.

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono conferiti i più ampi poteri organizzativi, gestionali e di firma per l'accertamento e riscossione, anche coattiva, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 – Verifiche ed accertamenti.

1. L'Amministrazione esegue tutte le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati dai contribuenti per la corretta applicazione del tributo. A tale scopo, ha facoltà di:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituirsi debitamente compilati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla loro notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati già dichiarati e verificati per altri fini, ovvero richiedere a Pubblici Ufficiali o altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi o concessioni, dati e notizie rilevanti nei confronti del contribuente, in esenzione di spese e diritti;
- c. effettuare accessi o ispezioni ai locali ed aree assoggettate o assoggettabili ad imposizione tributaria, nei modi e forme di legge e dandone preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o suo comportamento ostruttivo alla diretta rilevazione, l'Amministrazione procede all'accertamento mediante ricorso all'istituto delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del codice civile. Per le attività anzidette, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi:
 1. di personale accertatore, ai sensi dell'art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., ove nominati;
 2. di proprio personale dipendente;
 3. di altri soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, tramite apposite convenzioni;
 4. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. L'accesso ed ispezione degli immobili assoggettabili ad imposizione tributaria è effettuato da personale debitamente autorizzato on obbligo d'esibire a richiesta dell'interessato documento di riconoscimento.

3. Per le attività di cui al presente articolo, tutti gli Uffici dell'Amministrazione trasmettono all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia od elenchi:

- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

4. Ai fini dell'attività di accertamento del tributo, l'Amministrazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al nuovo catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al d.P.R. n. 138/1998 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 646 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

5. Qualora in esito a verifiche sui versamenti eseguiti dal contribuente e riscontri in esito ad attività di cui ai precedenti commi, siano riscontrate: o mancanza od insufficienza o tardività del versamento ovvero infedeltà od incompletezza od omissione della dichiarazione d'iscrizione al ruolo o della sua variazione, l'Amministrazione notifica apposito avviso di accertamento in rettifica o d'iscrizione d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., con indicazione del tributo e delle maggiorazioni, sanzioni ed interessi dovuti nonché delle spese ed oneri per la riscossione. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo o suo vicario o delegato.

7. Gli accertamenti definitivi, perché non contestati ed impugnati nei termini di legge ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive a quella in cui è intervenuta la sua effettività.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto alla prescritta scadenza, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. e non è ammessa la definizione agevolata ai sensi del successivo art. 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, compreso della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 35 – Importi minimi.

1. L'Amministrazione non notifica avvisi di accertamento né procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di: tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad Euro 30 (trenta/00), fatta salva l'ipotesi di violazione degli obblighi di denuncia e versamento del tributo.

Art. 36 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.

1. Eventuali dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate proprie e delegate.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati dall'Amministrazione nel rispetto del Regolamento dell'U.E. n. 2016/679 e s.m.i.

Art. 38 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente e gli altri regolamenti per quanto compatibili.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al presente regolamento con altre contenute in specifici regolamenti e qualora quest'ultime non siano in conflitto con la normativa nazionale, si applica la normativa specifica dell'entrata tributaria o patrimoniale di riferimento.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente o diverse termine previsto nell'atto di approvazione.

Elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani conformemente alla deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984.

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- ceneri leggere e torba e di legno non trattato per una quantità fino 1500 kg/ anno - CER 10 01 03.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.P.R. n. 254/ 2003 e s.m.i., i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833/1978 e s.m.i.:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose
- Scuole da ballo
- Sale da gioco
- Sale da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
- Locali destinati a congressi convegni

Classe 2 – Campeggi e distributori carburanti

- Campi da calcio
- Campi da tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Aree scoperte distributori carburante
- Campeggi

Classe 3 – Stabilimenti balneari

- Stabilimenti balneari

Classe 4 – Esposizioni ed autosaloni

- Saloni esposizione in genere
- Gallerie d'asta
- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
- Magazzino deposito in genere senza vendita
- Magazzini deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 5 – Alberghi con ristorante

- Agriturismi con ristorante

Classe 6 – Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Residence
- Case albergo
- Bed and Breakfast
- Agriturismi senza ristorante
- Aree scoperte in uso

Classe 7 – Case di cura e di riposo

- Soggiorni anziani
- Case di cura e riposo
- Case per ferie
- Colonie
- Caserme e carceri
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Collettività e convivenze in genere
- Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
- Ospedali

Classe 8 – Uffici ed agenzie

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto totip totocalcio
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
- Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 9 – Banche, istituti di credito e studi professionali

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi ragioneria
- Studi sanitari

- Studi privati

Classe 10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
- Gioiellerie e Orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi ecc.
- Ceramica
- Vetri e specialità veneziane
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Dischi e videocassette
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati
- Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
- Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio e pluri-licenze

- Edicole giornali
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica
- Negozi vendita giornali
- Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 12 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro ed elettricista

- Elettricista
- Negozi pulitura a secco
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnamerie
- Legatorie
- Aree scoperte in uso
- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Attività scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni

Classe 13 – Carrozzeria, autofficina ed elettrauto

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

Classe 14 – Attività industriali con capannoni di produzione

- Stabilimenti industriali

Classe 15 – Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 16 – Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Osterie con cucina
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Aree scoperte in uso
- Mense popolari
- Refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

Classe 17 – Bar, caffè e pasticceria

- Bar
- Caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Aree scoperte in uso
- Gelaterie
- Pasticcerie

Classe 18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari

- Negozi confetterie e dolci in genere

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Bottiglierie, vendita vino
- Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
- Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 19 – Pluri-licenze alimentari e/o miste

- Pluri-licenze alimentari e/o miste
- Ipermercati di generi misti

Classe 20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Aree scoperte in uso
- Negozi di fiori
- Locali vendita serre

Classe 21 – Discoteche e night club

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro